



# *Honos alit artes*

Studi per il settantesimo compleanno  
di Mario Ascheri

GLI UNIVERSI PARTICOLARI

Città e territori dal medioevo all'età moderna

a cura di

Paola Maffei e Gian Maria Varanini



# **Reti Medievali E-Book**

**19/II**

***Honos alit artes***

**Studi per il settantesimo compleanno  
di Mario Ascheri**

**GLI UNIVERSI PARTICOLARI**

**Città e territori dal medioevo all'età moderna**

**a cura di**

**Paola Maffei e Gian Maria Varanini**

**Firenze University Press**

**2014**

# Il paradigma politico degli statuti bolognesi nel basso medioevo

di Nicoletta Sarti

Al di qua delle Alpi «nulla terra est acephala, idest quae non sit capiti pontificali vel imperiali subposita»<sup>1</sup>: così intorno alla metà del Trecento il canonista Giovanni da Legnano (c. 1320-1383) elevava a modello la quasi secolare condizione della città di Bologna<sup>2</sup>, formalmente «capiti pontificali subposita» dal 1278. Risale a quell'anno l'accordo fra l'imperatore e re d'Italia Rodolfo d'Asburgo e il pontefice Niccolò III, che attribuiva al secondo la signoria territoriale diretta sul capoluogo emiliano e sulla Romagna<sup>3</sup>.

Annessa al *regnum Langobardorum* con le campagne espansionistiche di Liutprando, restituita da Carlo *rex Francorum* al papa insieme alla giurisdizione esarcale, con essa costituendo il primo nucleo del Patrimonio di San Pietro, Bologna era entrata nell'898, regnante Berengario, a far parte della terza e più precaria corona del Sacro Romano Impero, quella d'Italia<sup>4</sup>. In bilico fra due giurisdizioni universali, la città emiliana godette fra XI e prima metà del XII secolo di una blanda franchigia, tipica delle realtà che per essere «di due padroni» non riconoscono appieno l'autorità di alcuno.

L'evoluzione verso la gestione "comunale" fu rapida e relativamente lineare: una prima cerchia di mura segnò dall'inizio del XI secolo il confine fra lo spazio urbano e il territorio<sup>5</sup>. Nel 1116 una rappresentanza di *consules* impetra-

<sup>1</sup> La definizione, contenuta nel trattatello *De iuribus Ecclesiae in civitate Bononiae*, cap. I, è stata elevata a emblema di una stagione della storia d'Italia da F. Calasso, *Medioevo del diritto*, I: *Le fonti*, Milano 1954, pp. 419-420.

<sup>2</sup> Note biografiche e ampia bibliografia in E. Cortese, *Il diritto nella storia medievale*, II: *Il Basso Medioevo*, Roma 1995, pp. 383-385.

<sup>3</sup> Si veda A. Hessel, *Storia della città di Bologna (1116-1280)*, ed. it. a cura di G. Fasoli, Bologna 1975, pp. 263 sgg.

<sup>4</sup> Fonti e bibliografia in *I placiti del "Regnum Italiae"*, a cura di C. Manaresi, I, Roma 1955 (Istituto storico italiano per il Medio Evo, Fonti per la storia d'Italia, 92), pp. 33-36 e in generale R. Dondarini, *Bologna medievale nella storia delle città*, Bologna 2000, pp. 120-123.

<sup>5</sup> Sui rapporti fra città e territorio, marcati dalla costruzione della cerchia muraria dei Mille (c.d. dei Torresotti), si vedano A.I. Pini, *Le ripartizioni territoriali urbane di Bologna medievale. Quartiere, contrada, borgo, morello, quartirolo*, in «Quaderni culturali bolognesi», 1 (1977); F. Bocchi, *Suburbi e fasce suburbane nell'Italia medievale*, in «Storia della città», 5 (1977), pp. 15-33, ora in F. Bocchi, *Attraverso le città italiane nel medioevo*, Bologna 1987, pp. 33-45; G. Benevolo, *Il suburbio di Bologna tra XIV e XV secolo: la "Guardia civitatis"*, in «Il carrobbio», 18 (1992), pp.

va dall'imperatore Enrico V la concessione di speciali privilegi giurisdizionali alla città: il diploma di Governolo, avallando tali richieste, segna sulla fede di una storiografia ancora condivisibile il *dies a quo* della presenza di Bologna sul già affollato palcoscenico comunale padano<sup>6</sup>. Nella dimensione politica felsinea la gestione della *res publica* era spartita fra la media e piccola feudalità inurbata e le emergenti classi produttive dei mercanti e dei cambiatori<sup>7</sup>: alla *coniuratio* non partecipò il vescovo che non fece peraltro mancare la sua solidarietà alle prime forme di organizzazione civica<sup>8</sup>. Virtualmente *terra Ecclesiae* sino dai secoli lontani della *promissio Carisiaca*<sup>9</sup>, Bologna non conobbe infatti dentro le sue mura una forte presenza vescovile. Da tale protratta debolezza del baricentro religioso scaturì quell'attitudine laica che consentì al capoluogo emiliano di gestire la dipendenza dalla Santa Sede e dal sovrano pontefice nonché il governo diretto dei suoi legati e vicari in modo essenzialmente politico<sup>10</sup>.

Se dalla metà del XII secolo appartennero alla municipalità felsinea quei caratteri che Gerhard Dilcher ha generalizzato come i *substantialia* delle istituzioni comunali medievali, vale a dire la pace e la libertà garantite ai *cives* dai *regimina*, che esprimevano nel contempo un apparato proto-amministrativo e avallavano o promuovevano una normativa particolare territoriale<sup>11</sup>, è su quest'ultimo versante che l'esperienza bolognese presenta tratti caratteristici.

Si profila attendibile, oltre che suggestiva, la notizia tradata dalle *Prelezioni* di Odofredo (m. 1265) che imputa alla fucina didattica e professorale del gran-

25-42; G. Benevolo, *Espansione urbana e suburbi di Bologna nel medioevo: la "Guardia civitatis"*, in «Ricerche storiche», 22 (1992), pp. 455-481.

<sup>6</sup> Si veda Hessel, *Storia della città* cit., pp. 33-35. Il placito di Governolo rientra fra i documenti diplomatici che attestano la militanza del *legum doctor* Irnerio fra i giudici e i consulenti dell'Imperatore Enrico V, militanza documentata nel dettaglio da E. Spagnesi, Wernerius Bononiensis Iudex. *La figura storica di Irnerio*, Firenze 1970, pp. 29-106. La documentazione è tutta già presente in L.A. Muratori, *Antiquitates italicæ mediæ ævi*, Mediolani, ex typographia Societatis Palatinae in Regia Curia, 1738-1742, diss. XLIV, coll. 601-604.

<sup>7</sup> Sul tema fra gli altri: G. Tabacco, *Nobili e cavalieri a Bologna e Firenze fra XII e XIII secolo*, in «Studi medievali», s. III, 17 (1976), pp. 41-79; M. Giansante, *L'età comunale a Bologna. Strutture sociali, vita economica e temi urbanistico-demografici: orientamenti e problemi*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo e Archivio muratoriano», 92 (1985/86), pp. 103-222 e pp. 106-114; M. Giansante, *L'usuraio onorato. Credito e potere a Bologna in età comunale*, Bologna 2008 (Collana di storia dell'economia e del credito, promossa dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, 15); R. Greci, *Una famiglia mercantile nella Bologna del Duecento: i Principi*, in *Spazio, società, potere nell'Italia dei Comuni*, a cura di G. Rossetti, Napoli 1986, pp. 105-141; T. Lazzari, *I "De Ermengarda". Una famiglia nobiliare a Bologna (secc. IX-XII)*, in «Studi medievali», s. III, 32 (1991), 2, pp. 597-657.

<sup>8</sup> In merito è puntuale A. Vasina, *Chiesa e comunità dei fedeli nella Diocesi di Bologna dal XII al XV secolo*, in *Storia della Chiesa di Bologna*, a cura di P. Prodi, L. Paolini, I, Bologna 1997, pp. 102-106.

<sup>9</sup> Per la fonte si veda *I placiti* cit., a cura di Manaresi, pp. 33-36.

<sup>10</sup> Attitudine cui si sposò l'inclinazione dei pontefici a una gestione "politica" del loro potere temporale fra basso medioevo ed età moderna, aspetto sottolineato in emblema, fra tanti, da P. Prodi, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna 2006 e A. De Benedictis, *Repubblica per contratto: città e sovrano nella prima età moderna. Bologna nello Stato della Chiesa*, Bologna 1995.

<sup>11</sup> Razionalizzazione formulata da G. Dilcher, *Rechtshistorische Aspekte des Stadtbegriffs*, in *Vor- und Frühformen der europäischen Stadt im Mittelalter*, I, Göttingen 1975, p. 15.

de Bulgaro allievo di Irnerio (m. 1166 ca.) la consolidazione del patrimonio consuetudinario bolognese<sup>12</sup>. Tale consolidazione, se esistita, avrebbe convissuto intorno alla metà del XII secolo con le prime statuizioni e deliberazioni – gli *statuta* in senso stretto – dell’assemblea cittadina che prendono consistenza dal 1157<sup>13</sup>. Il processo della confluenza e della scritturazione in un *corpus* unitario delle consuetudini, delle promesse giurate delle magistrature di governo (*brevia*), nonché delle deliberazioni contingenti esplose a seguito del trattato di pace di Costanza (1183)<sup>14</sup>. Esso fu governato dal regime podestarile, espressione delle forti spinte concentriche verso unità giuridica e identità politica che resero vittorioso lo scontro dei comuni con l’impero<sup>15</sup>.

I primi superstiti *Statuti del comune e del popolo di Bologna* sono ricompresi fra gli estremi temporali del 1248 e del 1267. Pubblicati in due volumi dallo storico e archivista Luigi Frati nel 1865-1868<sup>16</sup>, rappresentano il frutto della razionalizzazione di 10 consecutive redazioni (1250, 1252, 1253, *ante* 1259, 1259, 1262, 1264, 1267), alcune delle quali largamente incomplete e trédite da 12 manoscritti che occupano otto registri della sezione *Statuti*, del *Fondo di Governo* dell’archivio del comune, presso l’Archivio di Stato di Bologna<sup>17</sup>. Un complesso che ospita deliberazioni risalenti al 1203, ma che, sul piano normativo, fotografa le profonde modifiche costituzionali che accompagnarono lo stabilizzarsi della partecipazione del *populus* al governo della città<sup>18</sup>. Nel decennio 1245-1255 l’influenza economica e militare delle società delle arti e delle armi sfocia in una rappresentanza politica esercitata attraverso il consiglio del Popolo e la magistratura degli Anziani e consoli<sup>19</sup>. Nel 1255-56 è già attivo il

<sup>12</sup> È di rito sul punto il rinvio a G. De Vergottini, *Lo Studio di Bologna, l’Impero, il Papato*, in *Scritti di Storia del diritto italiano*, a cura di G. Rossi, II, Milano 1977, pp. 716-722. Sul piano dottrinale è intervenuto M. Ascheri, *Il “dottore” e lo Statuto. Una difesa interessata*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 69 (1996), pp. 95-113.

<sup>13</sup> Traccia un’accurata recensione delle singole redazioni statutarie felsinee A. Vasina, *Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli (secc. XII-XVI)*, Roma 1998, *sub voce* “Bologna”.

<sup>14</sup> Periodizzazione avallata anche da M. Ascheri, *I diritti del medioevo italiano*, Roma 2000, pp. 310 sgg.

<sup>15</sup> Si veda M. Caravale, *Ordinamenti giuridici dell’Europa medievale*, Bologna 1994, pp. 258 sgg. Sui molteplici profili di questo denso tratto della storia d’Europa, nuovi approfondimenti sono emersi da *Gli inizi del diritto pubblico. L’età di Federico Barbarossa: legislazione e scienza del diritto*, a cura di G. Dilcher, D. Quagliani, Bologna-Berlin 2007.

<sup>16</sup> Si vedano *Statuti del comune di Bologna dall’anno 1254 all’anno 1267*, a cura di L. Frati, Bologna 1869-1884.

<sup>17</sup> A colmare le difficoltà di comprensione dei criteri editoriali adottati dal Frati, la cui edizione manca di un’introduzione critica, è intervenuta G. Fasoli, *Gli statuti di Bologna nell’edizione di L. Frati e la loro formazione*, in «Atti e memorie della Regia deputazione di storia patria per le provincie di Romagna», 1 (1936), pp. 36-60. Della stessa Fasoli rimane utile il *Catalogo descrittivo degli statuti bolognesi conservati nell’Archivio di Stato di Bologna*, in «L’Archiginnasio», 26 (1931), pp. 1-71. Si veda R. Rinaldi, *La normativa bolognese del ‘200: tra la città e il suo contado*, in *Acque di frontiera: principi, comunità e governo del territorio nelle terre basse tra Enza e Reno*, Bologna 2000 (Quaderni di discipline storiche, 18), pp. 139-163.

<sup>18</sup> Si veda Vasina, *Repertorio* cit., *sub voce*.

<sup>19</sup> È puntuale il contributo di G. Tamba, *Il Consiglio del Popolo di Bologna. Dagli ordinamenti popolari alla Signoria (1283-1336)*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 69 (1996), pp. 49-93 e per un generale disegno delle vicende istituzionali del comune felsineo, dello stesso Tamba, *I*

capitano del Popolo – ufficio modellato su quello del podestà e sintomatico della struttura di governo binaria della città<sup>20</sup> –. Un’alterità che sul versante della normazione si stempera nella graduale confluenza degli statuti generali delle arti e delle armi in quelli del comune, inaugurando un modello “bolognese” di cui il *corpus* edito dal Frati costituisce il primo monumento. In esso la mole e l’eterogeneità dei materiali normativi consolidati si presenta razionalizzata all’interno di un arioso impianto sistematico in dodici libri. Una struttura presente nella sua interezza solo in alcune delle sopraindicate dieci redazioni, ma destinata nelle grandi linee a una vita più che secolare: lib. I) giuramenti del podestà, del capitano del Popolo e degli ufficiali del comune; lib. II) norme di diritto e di procedura penale, misure risarcitorie relative ai danni dati; libb. III e IV) procedura civile e criminale; lib. V) elargizioni del comune a istituzioni religiose, sanzioni contro eretici, indovini, meretrici; lib. VI) pubbliche contribuzioni, limitazioni della capacità giuridica di *adscripticii*, *manentes*, abitanti del contado; lib. VII) disposizioni «de Studio scholarium civitatis Bononie manutenendo», quasi una risposta dell’amministrazione cittadina ai primi Statuti che la *universitas scholarium* aveva redatto in parallelo nel 1252<sup>21</sup>; lib. VIII) eterogeneo; lib. IX) lavori pubblici in città e nel contado; lib. X) statuti generali del Popolo; libb. XI e XII) rubriche relative agli approvvigionamenti delle biade, che costituiscono un’aggiunta in fase editoriale<sup>22</sup>.

La serie degli statuti bolognesi si chiude nel 1454 e conta complessivamente nell’arco di due secoli 17 redazioni: al Duecento appartengono anche i cosiddetti *Ordinamenti sacrati e sacratissimi* (1288)<sup>23</sup>; al secolo successivo le cinque normative emanate in stringente successione nel 1335, nel 1352, nel 1357, nel 1376, nel 1389. Una teoria statutaria che accompagna – certificandoli – i ripetuti mutamenti istituzionali di un regime che alternò le tensioni popolari a quelle signorili, rimanendo aggrappato ai simulacri del libero comune pur sotto la *longa manus* della giurisdizione pontificia<sup>24</sup>.

*documenti del governo del Comune bolognese (1116-1512): lineamenti della struttura istituzionale della città durante il Medioevo*, in «Quaderni culturali bolognesi», 2 (1978), pp. 1-75.

<sup>20</sup> I riflessi politici dell’associazionismo corporativo bolognese sono approfonditi da A.I. Pini, *Città comuni e corporazioni nel medioevo italiano*, Bologna 1986, pp. 219-289; R. Greci, *Corporazioni e mondo del lavoro nell’Italia padana medievale*, Bologna 1988, *passim*; Tamba, *I documenti cit.*, pp. 4-37.

<sup>21</sup> Si veda D. Maffei, *Un trattato di Bonaccorso degli Elisei e i più antichi Statuti dello Studio di Bologna nel manoscritto 22 della Robbins Collection*, ora in D. Maffei, *Studi di storia delle Università e della letteratura giuridica*, Goldbach 1995 (Bibliotheca eruditorum, 1), pp. 500-545. Per un’analisi della normativa statutaria bolognese *de studio manutenendo* è puntuale il contributo di G. Morelli, *De Studio scholarium civitatis Bononie manutenendo: gli statuti inediti del Comune (1335-1454) per la tutela dello Studio e delle Università degli scolari*, in «L’Archiginnasio», 76 (1981), pp. 79-163.

<sup>22</sup> Si veda Vasina, *Repertorio cit.*, *sub voce*.

<sup>23</sup> L’edizione in *Statuti di Bologna dell’anno 1288*, a cura di G. Fasoli, P. Sella, Città del Vaticano 1937-1939, voll. 2; a margine, G. Cencetti, *Questioni statutarie bolognesi*, ora in G. Cencetti, *Lo Studio di Bologna. Aspetti, momenti e problemi: 1935-1970*, a cura di R. Ferrara, G. Orlandelli, A. Vasina, Bologna 1989, pp. 275-291.

<sup>24</sup> Delle cinque redazioni statutarie trecentesche, solo quella del 1335 è fruibile in edizione diplo-

Anch'essi in dodici libri, gli *Ordinamenti sacrati e sacratissimi* del 1288 riflettono il clima di acceso contrasto che, dopo la cacciata dei ghibellini Lambertazzi nel 1274, vide inasprirsi all'interno della fazione guelfa la convivenza fra *populares* e oligarchia geremea<sup>25</sup>. I primi tre libri disegnano l'organizzazione parallela del comune e del popolo; il quinto, che avalla le molte guarantee e una più ampia ed efficace tutela giudiziaria dei rappresentanti del *populus* rispetto ai *magnates*, costituisce un acuminato strumento legislativo di discriminazione politica<sup>26</sup>.

I dieci libri della prima redazione trecentesca del '35 testimoniano la forte volontà di restaurazione delle libertà comunali che seguì alla cacciata del legato pontificio Bertrando del Poggetto (1327-1334)<sup>27</sup>. I quattro libri iniziali sanciscono la riattivazione delle magistrature del comune popolare e regolamentano per la prima volta l'ufficio e le funzioni del capitano del Popolo<sup>28</sup>. Si tratta di un complesso caratterizzato da un elevato tecnicismo, che vede la cooptazione nella commissione degli statutori (nominata annualmente a partire dal 1237) anche di una rappresentanza di dottori dello Studio<sup>29</sup>.

Gli statuti del 1352 furono emanati durante la signoria su Bologna dell'arcivescovo di Milano Giovanni Visconti, al quale gli eredi di Taddeo Pepoli avevano nel 1350 venduto i loro diritti sulla città. Una spregiudicata operazione legittimata dal pontefice Clemente VII, che – incapace di contrastarla – concesse il vicariato apostolico al primate milanese, ricavandone un ricco compenso. Gli otto libri promulgati nel corso del secondo anno del dominio visconteo riflettono in larga parte le modifiche apportate dal nuovo signore ai precedenti assetti del governo cittadino<sup>30</sup>. Il Visconti, che di fatto puntava a esautorare gli organi collegiali comunali e a convertire gli ampi poteri del consiglio del Popolo in quelli di un'assemblea cittadina, sul piano degli interventi istituzionali soppresse l'ufficio del capitano del Popolo e si riservò la nomina del Podestà<sup>31</sup>.

matica integrale: *Lo statuto del Comune di Bologna dell'anno 1335*, a cura di A.L. Trombetti Budriesi, Roma 2008 (Fonti per la storia dell'Italia medievale. *Antiquitates*, 28). Di tutte sono stati prodotti i "rubricari" a cura di A.L. Trombetti Budriesi e V. Braidì, *Per l'edizione degli Statuti del Comune di Bologna (secoli XIV-XV). I rubricari*, Bologna 1995 (Quaderni del Dipartimento di paleografia e medievistica dell'Università di Bologna, 4). La stessa Braidì ha curato l'edizione dei primi tre libri delle suddette cinque redazioni, *Gli Statuti del Comune di Bologna degli anni 1352, 1357, 1376, 1389 (libri I-III)*, I-II, Bologna 2002 (Deputazione di storia patria per le province di Romagna - Monumenti storici, s. I: Statuti).

<sup>25</sup> Si veda Hessel, *Storia* cit., pp. 241 sgg.

<sup>26</sup> Si veda *Statuti di Bologna dell'anno 1288* cit., pp. XII-LVI.

<sup>27</sup> *Per l'edizione degli Statuti* cit., pp. 13-14. Per questo tratto di storia felsinea ancora utili appaiono i risalenti contributi di L. Ciaccio, *Il cardinale legato Bertrando del Poggetto in Bologna (1327-1334)*, in «Atti e memorie della Regia deputazione di storia patria per le province di Romagna», 23 (1905), pp. 85-196 e pp. 456-537; V. Vitale, *Il dominio della parte guelfa in Bologna (1280-1327)*, Bologna 1901.

<sup>28</sup> *Per l'edizione degli Statuti* cit., p. 14.

<sup>29</sup> Negli statuti del 1335 risulta potenziato il già buon livello di tecnicismo giuridico raggiunto nel 1288. Alla nuova redazione concorsero illustri docenti dello Studio bolognese: Pietro Bonpietro, Lorenzo Bottrigari, Francesco Liazari, Giovanni Gusberti.

<sup>30</sup> *Per l'edizione degli Statuti* cit., pp. 47-48.

<sup>31</sup> Si vedano A. Sorbelli, *La signoria di Giovanni Visconti a Bologna e le sue relazioni con la*

Allineati alla deriva signorile di marca forestiera appaiono i dieci libri degli statuti del 1357, promossi da Giovanni da Oleggio, luogotenente dell'arcivescovo di Milano, che alla morte di questi – 1354 – aveva fatto leva sul malcontento dei bolognesi per farsi acclamare signore della città<sup>32</sup>. Ricalcata in modo pedissequo sulla precedente viscontea, questa redazione statutaria esprime la volontà dell'Oleggio di segnare l'inizio del nuovo regime, presentando, pertanto, un rilievo meramente politico<sup>33</sup>.

A un'ennesima svolta istituzionale – il ripristino della «signoria del popolo e delle arti» – appartengono gli statuti in sette libri promulgati nel 1376<sup>34</sup>. Il governo diretto della Chiesa su Bologna, avviato con formale atto di sottomissione nel 1360 e presto rivelatosi pesante e vessatorio, aveva esasperato la cittadinanza. Grazie anche all'appoggio della repubblica di Firenze, che paventava il rafforzamento della giurisdizione territoriale dei Pontefici, una rivolta guidata da Taddeo Azzoguidi e dalla fazione guelfa “scacchese” costrinse alla fuga il legato pontificio Guglielmo di Noellet. Ai nuovi vertici aristocratici si affiancarono elementi popolari e delle società delle arti. I primi tre libri degli statuti rappresentano uno scacchiere politico che accanto al podestà e al restaurato capitano del popolo allinea la magistratura degli anziani e dei consoli – in rappresentanza delle arti – nonché il “popolare” consiglio dei Quattromila<sup>35</sup>.

Il secolo si chiude con la redazione del 1389: essa “normalizza” in sette libri la pacificazione stabilizzatasi fra la Sede Apostolica e la città felsinea, che dal 1377 aveva riconosciuto la dipendenza dal sovrano pontefice e accettato la presenza *intra moenia* di un suo legato<sup>36</sup>. Interesse particolare rivestono le rubriche relative alla manutenzione e alla promozione del patrimonio urbanistico: una disposizione del 1390 segna l'inizio dei lavori per la costruzione della basilica di San Petronio<sup>37</sup>. Sotto il profilo costituzionale si segnala la concessione del vicariato pontificio al collegio degli anziani e dei consoli, nonché la creazione della magistratura dei sedici Riformatori dello stato di libertà (1393), formali e sbiadite vestigia di una gestione comunale della *res publica* di fatto monopolizzata da una *enclave* di famiglie dell'aristocrazia senatoria cittadina<sup>38</sup>.

Toscana, Bologna 1901; Tamba, *I documenti cit.*, pp. 17-18.

<sup>32</sup> Per l'edizione degli Statuti cit., pp. 71-72.

<sup>33</sup> «Considerata la forte simiglianza fra le redazioni del '52 e del '57 è possibile, attraverso gli statuti del '57, integrare – seppure con la dovuta cautela – le lacune della redazione del 1352: esse riguardano i rapporti tra il comune e lo Studio e i lavori pubblici nel contado bolognese, concernenti per lo più la manutenzione delle vie di comunicazione» (*Per l'edizione degli Statuti cit.*, p. 71).

<sup>34</sup> Si vedano L. Sighinolfi, *La signoria di Giovanni da Oleggio in Bologna (1355-1360)*, Bologna 1905; A. Vasina, *Il mondo emiliano-romagnolo nel periodo delle Signorie (secoli XII-XVI)*, in *Storia dell'Emilia Romagna*, a cura di A. Berselli, I, Imola (Bologna) 1976, pp. 722-723.

<sup>35</sup> Per l'edizione degli Statuti cit., pp. 97-98.

<sup>36</sup> Si vedano F. De Bosdari, *Il Comune di Bologna alla fine del sec. XIV*, in «Atti e memorie della Regia deputazione di storia patria per le province di Romagna», s. IV, 4 (1914), pp. 123-188; Vasina, *Il mondo emiliano-romagnolo cit.*, pp. 725-726.

<sup>37</sup> Per l'edizione degli Statuti cit., pp. 129-130.

<sup>38</sup> Si vedano, per tutti, A.I. Pini, *Origine e testimonianze del sentimento civico bolognese*, in *La coscienza cittadina nei comuni italiani del Duecento*, Todi 1972, pp. 137-193; P. Golinelli, *Santi e*

Un'aristocrazia che individuò in Giovanni I Bentivoglio e nei suoi successori (Annibale, Sante, Giovanni II) gli ultimi signori laici di Bologna<sup>39</sup>.

La teoria degli statuti bolognesi si chiude nel 1454. I sette libri di questa ultima redazione, promulgata durante la signoria di Sante Bentivoglio, rimasero in vigore fin quando l'entrata delle truppe francesi in Bologna nel 1796 pose fine alla sovranità territoriale del pontefice<sup>40</sup>. Essi sopravvissero alla fine del regime bentivolesco, disciplinando la vita delle istituzioni e della società cittadina nel corso dei tre lunghi secoli del "governo misto", ripartito in fumoso e precario equilibrio di giurisdizioni fra il legato pontificio, i sedici Riformatori dello stato di libertà e il collegio degli anziani e consoli<sup>41</sup>.

Quanto basta per richiamare alla memoria l'invettiva dantesca contro l'ondivaga e umorale profluvie statutaria della sua Firenze (*Purg.* VI, 142-144)<sup>42</sup>, nel segno della quale si impongono peraltro alcune considerazioni. Acquisito l'assunto di Mario Ascheri che lo statuto rappresenti il testo

di un contratto sociale, di carattere costituzionale, ma molto realisticamente consapevoli che gli equilibri e le necessità politiche cambiano e che pertanto le regole istituzionali non possono essere eterne<sup>43</sup>,

pienamente condivisibile appare l'opzione di Valeria Braidì, secondo la quale sono i primi tre libri di ogni redazione a definire i passaggi istituzionali significativi nella storia della città. Essi rappresentano la "quota innovativa" a livello di normazione di ogni singola redazione in quanto codificano momenti di rottura ovvero rigurgiti di conservazione, segnando la crescita della funzionalità dell'apparato amministrativo comunale.

In estrema sintesi, il "modello" statutario bolognese si presenta bipartito. La prima massa normativa, di segno politico-costituzionale, solitamente concentrata nei tre libri iniziali – ma per esempio nel libro V degli statuti del 1288 – conferma, rafforza, legittima le istituzioni e varia in conseguenza al variare di esse<sup>44</sup>. La seconda massa, precettiva e sanzionatoria, insiste sul versante del diritto civile e commerciale – laddove essi derogano agli *iura communia* –, nonché sulle procedure, fortemente legate ai tipi locali<sup>45</sup>. Proprio questa secon-

*culti bolognesi nel Medioevo*, in *Storia della Chiesa* cit., II, pp. 11-43.

<sup>39</sup> Puntuale il contributo di G. Tamba, *I XVI Riformatori dello stato di libertà nella loro prima esperienza*, in *L'eredità culturale di Gina Fasoli*, Atti del Convegno di studi per il centenario della nascita (1905-2005) (Bologna-Bassano del Grappa, 24-25-26 novembre 2005), a cura di F. Bocchi, G.M. Varanini, Roma 2008 (Istituto storico italiano per il medio evo, Nuovi studi storici, 75), pp. 401-460.

<sup>40</sup> *Per l'edizione degli Statuti* cit., p. 131 nota 13, ove è offerta ampia bibliografia sull'età dei Bentivoglio.

<sup>41</sup> Parti di quest'ultima redazione statutaria, aggiornata da una moltitudine di provvisori e riformatori furono pubblicate nel corso del Settecento: Ph.C. Saccus, *Statuta civilia et criminalia civitatis Bononie rubricis non antea impressis*, I-III, Bologna 1735-1737.

<sup>42</sup> «Fai tanto sottili provvedimenti, ch'a mezzo novembre non giugne quel che tu d'ottobre fili» (*Purg.*, VI, 142-144).

<sup>43</sup> Si veda Ascheri, *I diritti* cit., p. 161.

<sup>44</sup> Si veda *Gli statuti del comune* cit., a cura di Braidì, p. LXXXIX. Riflessioni consentanee di C.

da massa costituisce lo zoccolo duro della legislazione cittadina. Altamente esportabile da una redazione all'altra in quanto consolidata, vischiosa e impermeabile alle contingenze politiche, essa attraversa il basso medioevo rappresentando una garanzia di continuità e di stabilità sociale oltre ad agevolare, sotto il profilo della tecnica legislativa, il rapido avvicinarsi delle redazioni statutarie riflesso ed emblema della politica cittadina<sup>46</sup>.

Ha osservato Mario Ascheri a margine di un'esperienza solo formalmente diversa dalla bolognese quale fu quella della repubblica di Pisa:

Ci fu anche chi capì che la parte politico-costituzionale aveva una durata ben minore rispetto alle altre parti, più tradizionali, sedimentate e stratificate, e realizzando un risparmio anche mentale dedicò una parte apposita alle regole del gioco politico, lasciando in un volume a parte il resto<sup>47</sup>.

Storti Storchi, *Gli statuti tra autonomie e centralizzazioni nel medioevo*, in *Il diritto per la storia: gli studi storico giuridici nella ricerca medievistica*, a cura di E. Conte, M. Miglio, Roma 2010, pp. 35-52.

<sup>45</sup> Sull'eterogeneità dei filoni normativi che, *ratione materiae*, concorrono alla formazione degli statuti, concorda Ascheri, *I diritti cit.*, pp. 169-170.

<sup>46</sup> «In pochi anni le redazioni vedono così moltiplicarsi le loro norme, che cominciarono allora a venir divise in libri, grosso modo per materia, seguendo le ripartizioni degli autorevolissimi modelli romanistici. Divenne usuale ad esempio raccogliere all'inizio nel libro I le norme di tipo costituzionale, sull'organizzazione comunale (sede tipica dei precedenti *brevi*), uffici, elezioni e così via; nel II quelle sul processo e il diritto civile che confermava o rifiutava le opzioni del diritto romano; nel III quelle penalistiche, e in un eventuale IV libro norme varie, commercialistiche o amministrative, relative ai lavori in città e nel contado, ad esempio, della cui esecuzione il Podestà doveva farsi garante» (Ascheri, *I diritti cit.*, p. 170).

<sup>47</sup> Ascheri, *I diritti cit.*, p. 161. Sulla tradizione testuale e le valenze normative e dottrinali dei *constituta* pisani si veda C. Storti Storchi, *Intorno ai costituti pisani della legge e dell'uso (secolo XII)*, Napoli 1998 (Europa mediterranea. Quaderni, 11).